



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Deliberato dal consiglio federale in data 20 aprile 2017



Principi di Giustizia Sportiva

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici Organi Federali di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte. I Giudici Sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo e, comunque non oltre i novanta giorni (senza che il superamento di detti termini costituisca causa di prescrizione), pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione Federale d'Appello di sospenderle, su istanza di parte e in presenza di gravi motivi. Le sentenze devono essere sempre motivate, seppur succintamente, e le udienze devono essere sempre pubbliche. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio. Le decisioni di natura disciplinare passate in giudicato sono soggette ad un giudizio di revisione dinanzi alla Commissione Federale d'Appello al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- 1 inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- 2 sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
- 3 acclarata falsità in atti o in giudizio.

L'istanza può proporsi senza limiti di tempo.

Il Regolamento di Giustizia Sportiva disciplina i casi di ricusazione dei giudici e la sostituzione dell'eventuale ricusato. Il Regolamento disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.

La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno cinque anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione della stessa. Competente è la Commissione Federale d' Appello nell'ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.

La sospensione cautelare può essere disposta dal Giudice investito solo su richiesta del Procuratore Federale. Il provvedimento deve contenere, a pena di nullità, la sommaria motivazione a sostegno, nonché la data di scadenza della misura, che non può protrarsi per più di sessanta giorni. Contro questo provvedimento è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.

PARTE PRIMA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Principi informatori della giustizia sportiva

1. La giustizia sportiva della FIK è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia ed allo Statuto secondo i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e delle leggi dello Stato.
2. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale, nonché la osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.



3. La giustizia sportiva della FIK è informata al principio fondamentale del contraddittorio, del doppio grado di giurisdizione e dell'autonomia degli organi di giustizia.

4. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice – nei casi di legittima suspizione – ovvero la possibilità di revisione del giudizio nei soli casi di sopravvenienza di fatti nuovi, non prevedibili al momento del giudicato di seconda istanza.

Art. 2 – Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali.

2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici e comunque, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

Art. 3 – Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

2. Il tesserato nonché l'affiliato rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

3. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino alla prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.

4. Le società rispondono dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Art. 4 – Responsabilità oggettiva

1. Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di avere adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

2. Le Società si presumono responsabili, fino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee.

3. La responsabilità oggettiva sussiste per l'affiliato anche nell'ipotesi di violazione delle norme sul doping commesse da un proprio tesserato.

4. Le Società i cui Organi rappresentativi o il cui Direttore Tecnico subiscono squalifiche superiori a tre mesi, sono squalificate per il medesimo periodo.

Art. 5 – Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

2. Chiunque altro, anche non tesserato, ha notizia di una infrazione disciplinare prevista e punita da questo regolamento può farne denuncia al Procuratore Federale.

3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.

4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.



Titolo II CODICE DISCIPLINARE CAPO I INFRAZIONI

Art. 6 – Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati per ciascuna fattispecie di infrazione dal presente Regolamento.

Art. 7 – Inosservanza del vincolo di giustizia

1. Gli affiliati ed i tesserati che, senza essere espressamente autorizzati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 17 n. 2 dello Statuto Federale, si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con la sanzione inibitoria della radiazione.

Art. 8 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno.

Art. 9 – Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia per essere sentito, o di fare allo stesso pervenire atti che gli vengano richiesti, è punito con sanzione inibitoria della squalifica da due mesi a nove mesi.

2. Il tesserato che rende dichiarazioni false, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a un anno.

Art. 10 – Illecito sportivo

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, costituisce illecito sportivo.

2. Commette illecito sportivo anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione, ovvero per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali.

3. Commette illecito sportivo in ogni caso chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.

4. Commette altresì, illecito sportivo chiunque offra o prometta denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero commette altri atti fraudolenti allo stesso scopo.

5. L'illecito sportivo è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni.

6. Qualora l'illecito venga commesso da una Società affiliata, alla sanzione della squalifica di cui al precedente comma può essere cumulata la sanzione pecuniaria, di euro 100 a euro 300.

7. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di un illecito sportivo, che sia stato commesso o che sia sul punto di essere commesso, deve informare la società affiliata di appartenenza ed il Procuratore Federale.

8. Nei casi di particolare gravità dell'illecito può essere comminata anche la radiazione.

Art. 11 – Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera da più società affiliate è punito con sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno.

2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.



Art. 12 – Fatti influenti sulla regolarità delle gare

1. Il tesserato a cui sono riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro è punito con sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi sino a due anni.
2. Risponde, per responsabilità oggettiva, dei fatti di cui al precedente comma, anche la società di appartenenza del tesserato, che è punita con sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 250.

Art. 13 – Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria.
2. L'affiliato che ha organizzato la competizione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico, pertanto risponde di eventuali disordini che si verificano nel corso della stessa ed è punito con sanzione pecuniaria da euro 50 a euro 250. La mancata richiesta della forza pubblica, rappresentando una aggravante della medesima fattispecie, è punita con sanzione pecuniaria nella misura del massimo previsto dal presente regolamento.

Art. 14 – Aggressione ad un Ufficiale di Gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni. 2 o con la radiazione. La società di appartenenza di colui che ha commesso l'aggressione è punita con sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 500.
3. Chiunque con parole, scritti o azioni anche successive all'evento cui si riferiscono leda gravemente la dignità o il decoro degli Ufficiali di Gara impegnati nella gara, e/o li minacci, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno e sei mesi.

Art. 15 – Assunzione di sostanze vietate

1. Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e materiali considerate doping.
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerati doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento per il controllo anti-doping.

Art. 16 – Altre infrazioni

1. E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'art. 2.
2. Sono soggetti alle norme del presente regolamento anche gli illeciti commessi da tesserati, affiliati e associazioni sportive in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'estero ai quali la Federazione partecipi.

Art. 17 – Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie

1. L'affiliato che non paghi una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante, è assoggettato automaticamente ad una sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno, cumulabile con la sanzione inibitoria già eventualmente irrogata.

CAPO II DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 18 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendolo da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo, e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente, dell'eventuale recidiva, e di quella susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Ufficiale di Gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.



Art. 19 – Circostanze attenuanti e aggravanti

1. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggior gravità si applicano le circostanze attenuanti e/o aggravanti.

Art. 20 – Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo, o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- c) aver danneggiato persone o cose; d) aver agito per futili motivi;
- e) aver nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno alla organizzazione;
- g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; i) aver con la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
- k) aver commesso l'atto per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- l) rivestire cariche quali quelle previste dall'art. 18 n. 3 del presente Regolamento.

Art. 21 – Concorso di circostanze aggravanti

1. Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 22 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in seguito a provocazione;
- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) aver desistito dall'azione;
- d) l'aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui.

Art. 23 – Concorso di circostanze attenuanti

1. Nel caso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art. 24 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le azioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.



3. Nella ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 25 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti e attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto soltanto di quelle attenuanti.

Art. 26 – Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive

1. Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:

a) l'ammonizione;

b) l'ammenda, da euro 100 a euro 1500, da pagarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive;

c) la squalifica da un mese a due anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi e dai componenti della Società Sportiva;

d) la radiazione, che può essere comminata in caso di inosservanza della causola compromissoria, del vincolo di giustizia e di ogni grave infrazione delle norme che regolano l'ordinamento sportivo.

Art. 27 – Sanzioni disciplinari a carico delle Persone

1. Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:

a) l'ammonizione;

b) la squalifica da un mese a cinque anni;

c) la radiazione.

2. La comminazione delle sanzioni disciplinari comporta automaticamente la sospensione, per il periodo equivalente, del calcolo dell'anzianità ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti dallo Statuto.

Art. 28 – Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ad un tesserato o ad una società con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 29 – Sanzione pecuniaria: l'ammenda

1. L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società, di versare alla FIK una somma di denaro determinata dall'organo di giustizia entro i limiti indicati dagli articoli del presente Regolamento.

2. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

Art. 30 – Squalifica

1. La squalifica consiste nel divieto di svolgere qualunque attività federale o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o torneo o per un determinato periodo di tempo, non superiore a cinque anni.

2. La squalifica si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

Art. 31 – Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Art. 32 – La recidiva

1. E' recidivo chi, avendo in precedenza subito un altro procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione di una sanzione, venga nuovamente sottoposto a procedimento per altro fatto. In questo caso la sanzione prevista, per l'ultima violazione commessa, è aumentata sino a un sesto.



2. La sanzione è aumentata sino a un terzo nei seguenti casi:

- a) se la nuova violazione è della stessa natura di quella precedentemente accertata;
 - b) se la nuova violazione è commessa entro due anni dalla comminazione della sanzione disciplinare precedente;
 - c) se la nuova violazione è commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente alla esecuzione della sanzione.
3. Se la recidiva è reiterata, ovvero nel caso in cui concorrono due delle circostanze indicate alla lettera a) e b) e c), l'aumento della sanzione può essere fino a due terzi.
4. La sanzione dell'ammonizione non è computabile ai fini della recidiva.

Art. 33 – Sospensione cautelare

- 1. Gli Organi disciplinari possono, nei casi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato, in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare.
- 2. I provvedimenti cautelari perdono automaticamente la loro efficacia trascorsi novanta giorni dalla loro emissione se entro detto termine non viene promossa azione disciplinare.
- 3. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere impugnato, innanzi alla CAF entro giorni dieci dalla sua comunicazione, dall'interessato, con lettera raccomandata a./r. da inviare all'organo che lo ha emesso e alla CAF, tramite la segreteria federale.

PARTE SECONDA Titolo I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 34 – Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori

- 1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio.
- 2. Il Consiglio Federale, sempre su proposta del Presidente, provvede alla nomina di uno o più sostituti del procuratore che adempiono alle medesime funzioni in caso di impedimento del titolare della carica.
- 3. Il Procuratore Federale:
 - a) riceve, tramite la Segreteria Federale, le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari e statutarie;
 - b) istruisce le pratiche a norma del presente regolamento e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo;
 - c) provvede all'archiviazione degli atti qualora ravvisi la manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi o la irrilevanza disciplinare dei fatti esposti;
 - d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
 - e) è autonomo nell'esercizio delle sue funzioni;
 - f) qualora lo ritenga utile ai fini dell'istruttoria procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all'audizione dei testimoni nonché all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova, redigendo verbale;
 - g) esperite le indagini e l'istruttoria, entro 60 giorni trasmette gli atti al Giudice Sportivo con la formulazione di specifici addebiti, promuove azione disciplinare.
- 3. Il Procuratore Federale interviene nei due gradi del giudizio illustrando le proprie conclusioni, formula le relative richieste sanzionatorie, ha il diritto di replicare e di chiedere che siano rivolte determinate domande all'incolpato.

Art. 35 – Il Giudice Sportivo e i Giudici Sportivi Aggiunti

- 1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.



2. Il Consiglio Federale, sempre su proposta del Presidente della Federazione, provvede alla nomina di uno o più supplenti del Giudice Federale che adempie alle stesse funzioni di quest'ultimo in caso di suo impedimento.
3. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
4. Il Giudice Sportivo è investito dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove; può, pertanto, svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale, quali l'interrogatorio degli inquisiti e l'audizione dei testimoni anche se già sentiti dal Procuratore Federale. In quest'ultimo caso il Giudice Sportivo ha facoltà di procedere chiedendo la presenza del Procuratore Federale instaurando così un contraddittorio fra quest'ultimo e le parti.
- 5.

Art. 36 – La Commissione Federale d'Appello

1. La Commissione Federale d'Appello è composta come stabilito nello statuto ed è eletta dall'assemblea nazionale degli associati. La commissione dura in carica per l'intero quadriennio. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente della Commissione Federale d'Appello e di almeno altri due componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Commissione Federale d'Appello.
2. La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore Federale.
Nel caso di ricorsi proposti solo dall'incolpato la Commissione non può irrogare una pena più grave per specie e quantità.
Nel caso, invece, di appello proposto solo dal Procuratore la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all'incolpato.

Titolo II DEI PROCEDIMENTI

Art. 37 – Giudizio di prima istanza

1. Il Procuratore Federale instaura il procedimento disciplinare a seguito di:
 - a) atto ufficiale di un Organo Federale;
 - b) rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse dagli associati in occasione di manifestazioni sportive;
 - c) denuncia o reclamo di Persona od Ente appartenente alla Federazione;
 - d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga.
2. Gli atti ufficiali di un Organo Federale ed i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la inesattezza dei fatti attestati.
3. Tutte le denunce, i rapporti e i redami vanno inviati al Procuratore Federale tramite la Segreteria Federale.
4. Il Procuratore Federale può disporre l'archiviazione della denuncia o del reclamo in caso di palese infondatezza dell'accusa oppure qualora dagli atti istruttori acquisiti emerga la insussistenza di responsabilità dell'incolpato o la irrilevanza disciplinare dei comportamenti denunciati.
5. Quando ritiene di dover procedere, il Procuratore Federale dispone che la segreteria federale comunichi, alla persona o ente interessato, il capo di imputazione e la violazione disciplinare che il Procuratore stesso ha formulato, con avviso della facoltà di farsi assistere nel procedimento da non più di due avvocati. L'imputazione deve essere formulata in forma concisa e chiara allo scopo di permettere all'interessato (o inquisito) l'approntamento della sua difesa in relazione al fatto contestato e contenere l'assegnazione di un termine, non inferiore ai dieci giorni, per eventuali deduzioni. Entro tale termine l'incolpato può prendere visione degli atti presso la Segreteria Federale. L'incolpato può, inoltre, chiedere di essere sentito da solo o



in contraddittorio con eventuali controparti dal Procuratore Federale che ne dispone la convocazione, tramite la Segreteria Federale, nel caso in cui lo reputi utile ai fini dell'indagine.

6. Il giudice, esaminati gli atti e le eventuali memorie difensive o testimoniali pervenute, tramite la Segreteria Federale, successivamente alla promozione dell'azione disciplinare, può, ove lo ritenga utile ai fini della emissione della sentenza, convocare le parti innanzi a sé, per sentirle liberamente da sole o in contraddittorio tra di loro. Le parti convocate non possono né delegare né farsi rappresentare, ma devono comparire personalmente.

6bis. Diversamente dà comunicazione all'incolpato della data e ora dell'udienza, con avviso notificato a quest'ultimo da parte della Segreteria Federale, almeno 15 giorni prima della data dell'udienza.

6ter. Ove ritenga di dover irrorare solamente la sanzione dell'ammonizione, in aderenza a quanto richiesto dal Procuratore Federale, ne informa l'incolpato in calce all'avviso di cui all'art. 6bis

7. La sentenza, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata entro quindici giorni dalla sua emissione all'incolpato e al Procuratore Federale, e nello stesso termine pubblicata per estratto con comunicato ufficiale.

8. La decisione di primo grado, con la notifica all'interessato, diviene immediatamente esecutiva. Tuttavia, ove sia proposto appello, il Presidente della Commissione Federale d'Appello, su istanza motivata dell'interessato medesimo, può sospendere l'esecuzione qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

La richiesta di sospensione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nell'atto di appello ritualmente proposto.

Art. 38 Giudizio di seconda istanza

1. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione Federale d'Appello da parte dell'incolpato o del Procuratore Federale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare.

2. Entro tale termine il ricorso deve essere spedito alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Segreteria provvederà a dare comunicazione al Giudice Sportivo, al Procuratore Federale e a trasmettere il ricorso e gli atti del primo grado al Presidente della Commissione Federale d'Appello.

3. Il ricorso deve sempre contenere la menzione degli specifici motivi di doglianza, con riferimento alla motivazione della decisione impugnata; ovvero deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione del provvedimento impugnato;
- b) la motivazione dell'impugnativa;
- c) la sottoscrizione dell'interessato;
- e) essere accompagnato dalla tassa federale.

Il ricorrente non può dedurre in appello nuove prove quando le stesse potevano essere dedotte in primo grado. Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.

4. La Commissione Federale d'Appello giudica di norma sulla scorta dei dati già acquisiti e può disporre, d'ufficio, soltanto accertamenti e mezzi di prova indispensabili per la giusta decisione.

5. In caso di accoglimento del ricorso deve essere ordinata la restituzione della tassa federale.

6. Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l'esecuzione della decisione che sia stata sospesa ai sensi del presente Regolamento e l'incameramento della tassa versata.

7. Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive.

Art. 39 – Procedimenti per revisione

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia e passate in giudicato, possono essere impugnate per revisione da parte degli interessati, in qualsiasi momento, quando ricorrano uno o più dei seguenti casi:



- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra decisione divenuta irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza o di scoperta di nuove prove che escludono la colpevolezza del condannato;
- c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o in un altro fatto ritenuto perseguibile ai sensi del presente Regolamento.

2. Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Federale d'Appello con la indicazione specifica delle ragioni e delle prove che lo giustificano e corredato della documentazione che dovrà essere esaminata.

3. Quando la richiesta di revisione è proposta per motivi manifestamente infondati o non ricompresi in quelli sopra elencati, la Commissione Federale d'Appello ne dichiara preliminarmente la inammissibilità.

4. La proposizione del ricorso non sospende la esecuzione della pena ma la Commissione Federale d'Appello, in qualsiasi momento, può disporre con ordinanza motivata, la sospensione della esecuzione della sanzione.

5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione Federale d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa.

6. La Commissione in nessun caso può accogliere il ricorso e pronunciare il proscioglimento sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio o modificare qualitativamente o quantitativamente la pena irrogata.

Art. 40 – Ricusazione di componente di organo giudicante

1. Un componente degli organi di giustizia federale può essere ruscato nei seguenti casi:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela fino al quarto grado o di affinità ad una delle parti del procedimento;
- c) se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
- d) se vi è inimizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento.
- e) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Nelle ipotesi sopra indicate il Giudice ha l'obbligo di astenersi. La dichiarazione di ruscazione, che deve obbligatoriamente enunciarne i motivi e indicarne le prove, viene proposta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente, sulla base dei criteri di seguito enuncati:

- a) La dichiarazione di ruscazione va proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno prima di quello fissato per la decisione;
- b) La decisione sull'istanza di ruscazione deve essere adottata, previa audizione del componente dell'organo giudicante ruscato, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- c) Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ruscazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ruscato;
- d) Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ruscazione;
- e) A seguito della presentazione della dichiarazione di ruscazione il procedimento disciplinare si interrompe;
- f) Sulla ruscazione e sostituzione degli altri giudici decide la Commissione Federale d'Appello;
- g) Se la ruscazione riguarda un componente della Commissione d'Appello la decisione è assunta dai restanti membri, integrati dal Giudice Sportivo.



Art. 41 – Comunicazione degli atti e dei provvedimenti (Notifiche)

1. La comunicazione degli atti e dei provvedimenti sono curate dalla Segreteria Federale.
2. La Segreteria Federale affianca l'attività degli Organi disciplinari, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
3. Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la comunicazione telegrafica, le comunicazioni si eseguono, di norma, entro il decimo giorno dal deposito, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento, ovvero con invio tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo della Società Sportiva di appartenenza, al domicilio della Persona dichiarato e noto alla FKI ed al Comitato Regionale competente.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Giudice Sportivo al Procuratore Federale si esegue mediante deposito presso la Segreteria Federale che provvederà entro dieci giorni dal loro deposito.
5. Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento.
6. Le firme <per ricevuta> apposte dalla parte interessata ad un atto da comunicare sostituiscono validamente, ad ogni effetto, la modalità di cui al precedente comma 3, purché sia contestualmente menzionata la data di apposizione della firma stessa.
7. Tutti i termini come sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

Art. 42 – Motivazione dei provvedimenti

1. Tutti i provvedimenti degli organi giudicanti devono essere motivati.

Art. 43 – Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti

1. Gli Organi giudicanti trasmettono alla Segreteria Federale i provvedimenti entro cinque giorni dalla loro emanazione.
2. Tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti ufficiali della Federazione.
3. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati agli Ufficiali di Gara regionali ed al Comitato Regionale per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
4. Le società affiliate hanno l'obbligo di affiggere, nei loro locali i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri tesserati.
5. È istituita presso la FIK la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti nonché lo schedario generale dei precedenti disciplinari.

Art. 44 – Tasse federali

1. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente le tasse per i ricorsi in appello ed in revisione; il versamento delle tasse è condizione di ammissibilità.

Art. 45 – Principio di impugnabilità e divieto di revoca

1. Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
2. È fatto divieto all'organo giudicante di revocare i provvedimenti da esso adottati.

Titolo III CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 46 – Prescrizione

1. La prescrizione estingue l'infrazione se entro due anni dal fatto non è intervenuto provvedimento di primo grado.
2. Nel caso di illecito sportivo di cui all'Art. 10 e per le violazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento, la prescrizione è di cinque anni.
3. L'apertura di una indagine registrata con data certa da parte del Procuratore Federale interrompe il corso della prescrizione. L'interruzione si verifica anche se il Giudice adito è incompetente.



Art. 47 – Grazia

1. Il Presidente Federale ha facoltà di concedere la grazia all'interessato che la chieda, la quale presupponendo una sentenza irrevocabile di condanna estingue, in tutto o in parte, la sanzione principale o la commuta in una sanzione di specie diversa.
2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato con lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente, solo se lo stesso ha già scontato almeno la metà della sanzione irrogata.
3. La grazia può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, qualora concorrano circostanze sufficienti a far presumere che la violazione non verrà ripetuta.
4. In caso di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione.
5. Restano comunque impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Art. 48 – Amnistia

1. L'amnistia estingue la violazione commessa, e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione nonché le sanzioni accessorie ad esclusione, di quelle pecuniarie, lasciando permanere tutte le altre conseguenze previste dalle norme statutarie o regolamentari.
2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale solo in occasioni eccezionali e può essere totale, ovvero per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi sino al giorno precedente la data di concessione, o parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo.
3. Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa, e nel caso in cui vi siano giudizi in corso che vertono su infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. L'amnistia può essere concessa sotto condizione o sottoposta ad obblighi. Non si applica a recidivi.
5. Restano comunque impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Art. 49 – Indulto

1. L'indulto condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta. Non estingue la violazione, né le sanzioni accessorie, salvo che, in quest'ultimo caso, il provvedimento disponga diversamente.
2. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari e la sua efficacia è circoscritta alle violazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
3. In caso di concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi.
5. Restano comunque impregiudicati i riflessi di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86

Art. 50 – Procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale

1. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte interessata, mediante lettera A/R indirizzata al Presidente Federale con la indicazione del nominativo del componente del collegio di propria spettanza.
2. La comunicazione deve contenere, ben specificato, l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, e l'invito rivolto all'altra parte di procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
3. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della copia dell'istanza, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere alla nomina del proprio



arbitro, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, a cui deve allegare la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.

4. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine su indicato, la Commissione Federale d'Appello procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.

5. L'arbitro così nominato rimarrà in carica per l'intero procedimento anche in caso di nomina tardiva della parte interessata o di contestazione sul nominativo dell'arbitro designato d'ufficio.

6. Nel caso in cui gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, vi provvede d'ufficio la Commissione Federale d'Appello.

7. Il Presidente del Collegio appena nominato stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte nonché alla parte ricorrente e alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato, invitando quest'ultima, ove lo ritenga, ad inviare le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, al Collegio ed alla parte ricorrente entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Il Presidente dirige lo svolgimento della riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio sono espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.

9. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione della durata superiore a sei mesi e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati.

I rappresentanti e i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.

Art. 51 – Provvedimento del Collegio Arbitrale

1. Fa riferimento quanto previsto dallo Statuto della Federazione Karate Italia.

(Il presente Regolamento di Giustizia della Federazione Karate Italia è stato approvato dal Consiglio federale nella seduta del 20 aprile 2017, ai sensi dello Statuto)